



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico



REGISTRO REMIT

QUESTION & ANSWER

Aggiornate al: 24 marzo 2016

SOMMARIO

Definizioni.....	3
A – DOMANDE GENERALI RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE	3
B – DOMANDE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DI UN CLIENTE FINALE.....	5
C – DOMANDE RELATIVE ALLE SEZIONI 1 E 2 DEL REGISTRO	6
D – DOMANDE RELATIVE ALLA SEZIONE 3 DEL REGISTRO	7
E – DOMANDE RELATIVE ALLA SEZIONE 4 DEL REGISTRO	8
F – DOMANDE RELATIVE ALLA SEZIONE 5 DEL REGISTRO	9
G – ALTRE DOMANDE	9

Definizioni

1. **ACER:** Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
2. **REMIT:** Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.
3. **Implementing Acts:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014.
4. **Operatore di mercato:** un soggetto che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all'ingrosso.
5. **Obbligo di reporting:** obbligo in capo agli operatori di mercato di fornire all'ACER un registro delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita.
6. **RRM:** Registered Reporting Mechanism, operatore abilitato dall'ACER ad effettuare il reporting delle operazioni sui mercati, compresi gli ordini di compravendita.
7. **Manuale del Registro REMIT:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 86/2015/E/com.
8. **Q&A ACER:** Documento dell'ACER "Questions & Answers on REMIT", pubblicato all'indirizzo web https://www.acer-remit.eu/portal/custom-category/remit_questions.

A – DOMANDE GENERALI RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE

- A1 Domanda. Un'impresa che non è Operatore di mercato e che è obbligata solo ed esclusivamente alla segnalazione di dati fondamentali ai sensi degli articoli 8 e 9 degli Implementing Acts deve registrarsi comunque presso il registro REMIT dell'Autorità?
- Risposta. No. Se un'impresa, che non è Operatore di mercato, è obbligata solo ed esclusivamente alla segnalazione di dati fondamentali, può avviare la procedura di accreditamento come RRM direttamente dal sito di ACER (<https://www.acer-remit.eu/portal/rrm-registration-doc>) senza registrarsi.
(Cfr. Q&A ACER, paragrafo III.2.2).
- A2 D. Un gestore di un'infrastruttura (TSO, gestore di un sistema di stoccaggio o di GNL) è soggetto all'obbligo di registrazione?
- R. Se il gestore di un'infrastruttura è Operatore di mercato è tenuto all'obbligo di registrazione. Se non è Operatore di mercato, non è tenuto a registrarsi.
(Cfr. Q&A ACER, paragrafo III.4.11).
- A3 D. Quale procedura deve seguire un gestore di un'infrastruttura (TSO, gestore di un sistema di stoccaggio o di GNL) che è tenuto a segnalare esclusivamente dati fondamentali?
- R. Per la segnalazione dei dati (operazioni sui mercati e dati fondamentali) è necessario ottenere il riconoscimento di RRM.
Un gestore che è tenuto a segnalare esclusivamente dati fondamentali (se non è Operatore di mercato) può richiedere la qualifica di RRM partendo dal portale REMIT dell'ACER (<https://www.acer-remit.eu/portal/rrm-registration-doc>).
Un gestore che è anche Operatore di mercato tenuto a segnalare operazioni sui mercati energetici all'ingrosso può richiedere la qualifica di RRM partendo dalla sezione 5 del registro REMIT.
- A4 D. Un'impresa titolare di contratti per la cessione dell'energia elettrica al GSE deve registrarsi sul registro REMIT?

R. Dipende dalla potenza degli impianti di produzione oggetto del contratto di cessione. Ai sensi dell'articolo 4 degli Implementing Acts, se l'impresa è titolare di contratti con il GSE relativi a un'unica unità di produzione di potenza pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione di potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW, non è tenuta a registrarsi.

Se, invece, l'impresa è titolare di almeno un contratto relativo a un'unica unità di produzione di potenza maggiore di 10 MW (o da diverse unità di produzione di potenza complessiva superiore a 10 MW), essa è tenuta a registrarsi.

Per maggiori informazioni si veda anche il [paragrafo II.4.32 delle Q&A ACER](#).

A5 D. Un'impresa titolare di due contratti di ritiro dedicato con il GSE, uno per un impianto da 10 MW e uno per un impianto da 3 MW, è tenuta a registrarsi?

R. No, poiché ciascun singolo contratto fa riferimento ad un impianto di potenza non superiore a 10 MW, l'impresa non è tenuta a registrarsi.

A6 D. Qual è l'ultimo termine per l'iscrizione al Registro REMIT di un'impresa titolare di un impianto di produzione contrattualizzato con il GSE?

R. I contratti di cessione di energia elettrica al GSE sono contratti bilaterali, pertanto il termine ultimo per la registrazione (qualora dovuta, si vedano i precedenti quesiti) è il 6 aprile 2016.

A7 D. Un'impresa titolare di un'unità di produzione maggiore di 10 MW che auto-consuma la maggior parte della produzione di energia elettrica e cede le eccedenze tramite contratto bilaterale, è tenuta a registrarsi sul registro REMIT?

R. Sì, perché l'articolo 4 degli Implementing Acts esclude dall'obbligo di registrazione solo le imprese titolari di contratti relativi a unità di produzione fino a 10 MW, senza distinguere tra auto-consumo e cessione.

(Cfr. [Q&A ACER, paragrafo II.4.37](#)).

A8 D. Un'impresa che possiede impianti di produzione di energia elettrica interessati solo ed esclusivamente da contratti di *tolling* si deve registrare sul registro REMIT?

R. No. Se l'impresa è parte solo di contratti di *tolling* e quindi non esegue operazioni sui mercati energetici all'ingrosso, essa non è un Operatore di mercato e, pertanto, non ha l'obbligo di registrazione.

A9 D. Un'impresa titolare di un impianto di produzione di energia elettrica essenziale ai fini della sicurezza del sistema elettrico o del sistema gas si deve registrare sul registro REMIT?

R. Non sono previste deroghe specifiche per le unità essenziali ai fini della sicurezza, pertanto un'impresa titolare di tali unità è tenuta a registrarsi, a meno che non rientri in uno degli altri casi di deroga previsti.

A10 [inserita il 24 marzo 2016] D. Chi deve fare il *reporting* dei contratti di cessione dell'energia elettrica al GSE?

R. Come per tutti i contratti bilaterali, l'obbligo di reporting è posto in capo ad entrambe le controparti del contratto. Tuttavia, poiché il contratto da riportare è lo stesso, le due parti possono accordarsi affinché una parte deleghi all'altra l'esecuzione del reporting.

A11 [inserita il 24 marzo 2016] D. Chi deve indicare come RRM il titolare di un contratto bilaterale che delega il GSE per il *reporting* del contratto?

R. Il titolare di un contratto bilaterale che delega la controparte (ad esempio il GSE) per il reporting del contratto dovrà indicare nella Sezione 5 del registro l'RRM che effettuerà il reporting, così come comunicato dalla controparte (si veda, al riguardo, anche il paragrafo F6).

A12 [inserita il 24 marzo 2016] D. È tenuto a registrarsi un *reseller*, ovvero un'impresa che svolge attività di vendita di energia elettrica senza essere titolare di un contratto di dispacciamento o di gas naturale senza essere titolare di un contratto di trasporto?

R. Il contratto con cui il *reseller* acquista l'energia all'ingrosso dal proprio fornitore rientra tra i contratti che devono essere segnalati all'ACER. Pertanto anche un'impresa che svolge attività di vendita senza essere titolare di un contratto di dispacciamento (per l'energia elettrica) o di trasporto (per il gas) è tenuta a registrarsi.

A13 [inserita il 24 marzo 2016] D. Il gestore di una stazione di rifornimento di gas metano per auto-trazione è tenuto ad iscriversi al registro REMIT?

R. Considerato che la vendita alla pompa del gas metano per auto-trazione è un'attività di fornitura *retail* che esula dall'ambito applicativo del REMIT, all'impresa che gestisce una stazione di rifornimento di gas metano per auto-trazione si applicano le regole previste per i consumatori finali¹. In particolare, il gestore è tenuto ad iscriversi al registro solo se è controparte di un contratto di acquisto all'ingrosso di gas naturale relativo ad un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto vii), degli Implementing Acts.

A14 [inserita il 24 marzo 2016] D. Cosa deve fare un operatore che intende cancellarsi dal registro REMIT?

R. Per essere cancellati dal Registro REMIT è necessario che il legale rappresentante dell'impresa presenti un'apposita istanza all'indirizzo di posta elettronica infoanagrafica@autorita.energia.it, specificando la data a partire dalla quale si richiede la cancellazione e le motivazioni.

B – DOMANDE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DI UN CLIENTE FINALE

Un cliente finale è tenuto a registrarsi solo se è controparte di un contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale relativo ad un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più (articolo 3, comma 1, lettera a), punto vii), degli Implementing Acts).

Al fine di facilitare la rendicontazione, i clienti finali che sono parte di un contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto vii), informano la controparte circa la capacità tecnica dell'unità in questione di consumare 600 GWh/anno o più (articolo 3, comma 2, ultimo periodo, degli Implementing Acts).

B1 D. Nell'individuazione della soglia di 600 GWh/anno, cosa si intende per "capacità tecnica di consumo"?

R. Per "capacità tecnica di consumo" si intende la massima energia tecnicamente consumabile in un anno, ipotizzando che le utenze disponibili funzionino al massimo assorbimento energetico possibile.

In tale calcolo è possibile tenere conto delle condizioni operative dello stabilimento, per esempio di vincoli sulla contemporaneità nell'utilizzo di alcune utenze di consumo, o di vincoli tecnici sulla massima energia prelevabile dalla rete.

Per maggiori informazioni si veda anche il [paragrafo III.3.20 delle Q&A ACER](#).

B2 D. Nell'individuazione della soglia di 600 GWh/anno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punto vii), degli Implementing Acts, cosa si intende per "unità di consumo"?

R. Per "unità di consumo" si intende un singolo stabilimento produttivo nella titolarità del cliente finale, di norma identificato da un unico POD o PDR.

B3 D. Un'impresa titolare di più stabilimenti produttivi (identificati da distinti POD o PDR), ciascuno di capacità tecnica di consumo inferiore a 600 GWh/anno, ma complessivamente superiore a tale soglia, è obbligata a registrarsi?

R. No, il limite dei 600 GWh/anno deve essere calcolato con riferimento alla singola unità di consumo.

¹ Si veda la successiva Sezione B.

B4 D. Il limite di 600 GWh/anno deve intendersi complessivo per energia elettrica e gas?

R. No, il limite di 600 GWh/anno deve essere calcolato separatamente per energia elettrica e gas.
(Cfr. Q&A ACER, paragrafo III.3.20).

B5 [inserita il 24 marzo 2016] Quali contratti deve segnalare all'ACER un'impresa titolare di più stabilimenti produttivi, tra i quali solo alcuni superano la soglia dei 600 GWh/anno?

R. Se l'impresa è titolare di un unico contratto di fornitura, riferito a tutti i siti di consumo, il contratto deve essere segnalato all'ACER.

Se, invece, l'impresa ha un contratto di fornitura per ciascun sito di consumo, dovranno essere segnalati all'ACER solo i contratti associati ai siti che superano la soglia dei 600 GWh/anno.

(Cfr. Q&A ACER, paragrafo III.3.18).

C – DOMANDE RELATIVE ALLE SEZIONI 1 E 2 DEL REGISTRO

C1 D. Chi deve intendersi per “responsabile delle decisioni di trading”?

R. Non sono presenti definizioni ufficiali di “responsabile delle decisioni di trading”.

Da prassi, per responsabile del trading si intende una persona che ha il potere di decidere la strategia generale del trading dell'impresa. Egli deve essere in grado di fornire risposte e assumere la responsabilità della strategia di trading adottata dall'impresa.

Per la sua individuazione non vi sono vincoli né sui livelli gerarchici, né sull'esistenza di procure formali.

C2 D. Chi deve intendersi per “responsabile delle decisioni operative”?

R. Non sono presenti definizioni ufficiali di “responsabile delle decisioni operative”.

Da prassi, per responsabile delle decisioni operative si intende una persona che ha il potere di decidere i dettagli delle offerte da sottoporre sul mercato. Egli deve essere in grado di fornire risposte e assumere la responsabilità delle decisioni operative sul trading (quanto comprare, quanto vendere e a che prezzo).

Per la sua individuazione non vi sono vincoli né sui livelli gerarchici, né sull'esistenza di procure formali.

C3 D. Una stessa persona può essere “responsabile delle decisioni di trading” e “responsabile delle decisioni operative”?

R. Sì, nella sezione 2 è possibile indicare la stessa persona per tutti e tre i ruoli presenti.

C4 [inserita il 24 marzo 2016] D. Cosa sono l'EIC, il BIC, il LEI e il GS1?

R. Sono codici che l'operatore potrebbe possedere ai sensi di altri regolamenti. Non sono “campi obbligatori” in senso informatico, ma l'ACER ha precisato che se l'operatore è titolare di uno di detti codici è tenuto a inserirlo.

(Cfr. Q&A ACER, paragrafo II.4.8)

C5 [inserita il 24 marzo 2016] D. Se un operatore possiede più di un codice EIC, come deve regolarsi?

R. Può inserire uno qualunque dei codici di cui è titolare, purché sia il medesimo codice che utilizza per il reporting dei dati all'ACER.

(Cfr. Q&A ACER, paragrafo II.4.9)

C6 [inserita il 24 marzo 2016] D. Cos'è l'ID Soggetto – Interoperability National Code ?

R. È il codice operatore assegnato a seguito della registrazione nell'Anagrafica dell'Autorità ed è uno dei campi che si trovano già pre-caricati nella sezione 1 del registro REMIT.

C7 [inserita il 24 marzo 2016] D. Cosa si deve indicare nel campo «sito pubblicazione informazioni privilegiate»?

R. L'articolo 4 del REMIT obbliga gli operatori di mercato a rendere pubbliche le «informazioni privilegiate²» di cui dispongono.

Se l'operatore adempie al suddetto obbligo di *disclosure* autonomamente, dovrà indicare l'URL della pagina web dove compaiono. Se l'operatore si avvale di una piattaforma di terzi (ed esempio quella del GME), dovrà indicare l'URL della piattaforma.

D – DOMANDE RELATIVE ALLA SEZIONE 3 DEL REGISTRO

D1 D. Chi è il beneficiario/controllore da indicare nella sezione 3 del Registro?

R. Una persona (fisica o giuridica) è considerata beneficiario/controllore e deve essere indicata nella sezione 3 del registro se:

- detiene almeno il 10% delle quote azionarie dell'Operatore di mercato o della sua capogruppo;
- controlla, di diritto o di fatto, almeno il 10% del potere di voto dell'Operatore di mercato o della sua capogruppo;
- ha il potere di esercitare una influenza significativa sul management dell'Operatore di mercato attraverso forme di controllo delle quote azionarie o del potere di voto dell'Operatore di mercato stesso o sulla sua capogruppo.

Una persona fisica o giuridica che si trova in una delle condizioni sopra riportate e che non è a sua volta controllata da altra entità o portatore di interessi, deve essere indicata come beneficiario/controllore.

(Cfr. Q&A ACER, paragrafo II.4.22).

D2 D. Il beneficiario/controllore da indicare nella sezione 3 del Registro deve essere anche un Operatore di mercato?

R. Il beneficiario/controllore non è necessariamente un operatore di mercato ai sensi del REMIT e non deve comunque risultare una filiale o una succursale di altre società. Esso può anche essere una autorità pubblica o uno Stato sovrano.

D3 D. Se nessun azionista o controllore dell'impresa raggiunge la soglia del 10%, chi deve essere indicato come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro?

R. Se nessun azionista o controllore dell'impresa raggiunge la soglia del 10%, l'impresa stessa deve essere indicata come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro.

(Cfr. Q&A ACER, paragrafo II.4.33).

D4 D. Chi deve essere indicato come beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro quando la società controllante dell'impresa che si sta registrando ha, a sua volta, un'altra società controllante?

R. In caso di una catena di beneficiari/controlloři deve essere indicato solo l'ultimo beneficiario/controllore.

D5 D. Possono essere indicati più beneficiari/controlloři nella sezione 3 del Registro?

R. Sì, è possibile indicare più di un beneficiario/controllore nella sezione 3 del Registro.

² Ai sensi dell'articolo 2 del REMIT «informazione privilegiata» è «un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono:

a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti;

b) le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;

c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso; e

d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo".

(Cfr. Q&A ACER, paragrafo II.4.22).

E – DOMANDE RELATIVE ALLA SEZIONE 4 DEL REGISTRO

In questa sezione si indicano altri Operatori di mercato già iscritti nel registro europeo che hanno rapporti di collegamento societario con l'operatore ai sensi della settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.

E1 D. Cosa si intende per “altra associazione” diversa da “controllante” e “controllata”?


R. L'articolo 2 del REMIT definisce “impresa collegata”: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE.

Le relazioni di collegamento indicate dall'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE sono le seguenti:

- a) imprese sottoposte a una direzione unitaria di un'altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto;
- b) imprese i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica nei medesimi organi di un'altra impresa.

Nell'esempio seguente, ipotizzando che l'impresa A sia l'operatore che si sta registrando e che tutte le altre imprese siano Operatori di mercato, essa dovrà indicare nella Sezione 4:

1. l'Impresa E come Controllante;
2. l'Impresa I come Controllata;
3. l'Impresa D come Altra Associazione, se soddisfatte le condizioni di cui sopra.



E2 D. Le imprese controllate dalla medesima controllante devono essere indicate nella sezione 4?

R. No, nella figura precedente, l'Impresa C non sarà indicata dall'Impresa A nella Sezione 4 del registro REMIT.

E3 D. Nella sezione 4 del registro REMIT devono essere indicate tutte le società collegate all'impresa che si sta registrando?

R. No, nella sezione 4 del registro devono essere indicate solo le imprese collegate che sono Operatori di mercato ai sensi del REMIT. Se l'Operatore di mercato che si desidera indicare non è ancora registrato sul registro REMIT, esso non può essere inserito.

F – DOMANDE RELATIVE ALLA SEZIONE 5 DEL REGISTRO

F1 D. La sezione 5 del Registro è obbligatoria?

R. Sì, la Sezione 5 del Registro deve essere compilata.

Se l'impresa intende delegare l'obbligo di reporting a uno o più soggetti terzi, li deve indicare in questa sezione, selezionando i soggetti già abilitati dall'ACER che compaiono nell'apposito menu a tendina.

Se l'impresa intende adempiere autonomamente (in tutto o in parte) all'obbligo di reporting, deve compilare il campo "è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato", avviando così la procedura di qualifica di RRM.

F2 D. L'RRM selezionato può essere modificato?

R. Sì, è possibile modificare l'RRM aggiornando la sezione 5 del Registro (si veda il capitolo 7 del Manuale del Registro REMIT). Nel campo "data variazione" deve essere indicata la data a partire dalla quale il nuovo RRM assume il ruolo di soggetto delegato al reporting da parte dell'impresa.

F3 D. È sufficiente selezionare un RRM nella Sezione 5 per ottemperare all'obbligo di reporting?

R. No. La selezione di un RRM nella Sezione 5 non comporta alcun obbligo per tale RRM di svolgere il reporting. È necessario che l'operatore concluda con l'RRM prescelto un accordo per il servizio di reporting.

(Cfr. Q&A ACER, paragrafo III.2.28).

F4 D. Un Operatore di mercato può ottemperare autonomamente all'obbligo di reporting delle transazioni e degli ordini eseguiti su un mercato organizzato?

R. Secondo l'interpretazione data da ACER nelle proprie Q&A, ciò non è possibile.

L'articolo 6, comma 1, degli Implementing Acts, infatti, prevede che le informazioni relative alle operazioni effettuate nei mercati organizzati siano segnalate all'ACER "attraverso il mercato interessato o attraverso sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni".

(Cfr. Q&A ACER, paragrafo III.2.25).

F5 [inserita il 24 marzo 2016] D. Si può contemporaneamente richiedere di essere qualificato RRM e indicare un soggetto delegato?

Sì, se l'operatore vuole riportare autonomamente alcune transazioni e avvalersi di un soggetto delegato per riportarne altre, è possibile indicare entrambe le modalità di reporting.

F6 [inserita il 24 marzo 2016] D. Chi deve indicare come RRM il titolare di un contratto bilaterale (Operatore A) che delega la propria controparte (Operatore B) per il reporting del contratto?

R. L'Operatore A dovrà indicare come RRM nella Sezione 5:

a) l'Operatore B, se questi è qualificato RRM ed eseguirà il reporting del contratto;

b) l'RRM indicato dall'Operatore B, se questi si avvarrà di un RRM terzo per il reporting del contratto.

G – ALTRE DOMANDE

G1 [inserita il 24 marzo 2016] D. Con quale provvedimento l'Autorità ha adempiuto all'articolo 22, comma 9, della legge n. 161/2014, che prevede che «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori»?

R. La disciplina dei procedimenti sanzionatori relativi al REMIT è la medesima già prevista per le altre ipotesi di violazione delle disposizioni dell'Autorità, riportata nel "Regolamento per la disciplina dei

procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” adottato con la delibera 14 giugno 2012, 243/2012/E/com.

G2 [inserita il 24 marzo 2016] D. I trasferimenti di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna della rete regionale italiana di trasporto del gas e le cessioni di capacità di trasporto presso i punti di entrata e di uscita dalla rete nazionale e presso i punti di riconsegna su rete regionale, regolati dai Codici di Rete del trasporto del gas naturale, sono contratti relativi al trasporto di gas naturale nell'Unione stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari che gli operatori di mercato devono riportare all'ACER ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), punto ii) degli Implementing Acts?

R. I trasferimenti di capacità di trasporto, effettuati senza la conclusione di un contratto tra i due operatori di mercato, non rientrano tra i contratti relativi al trasporto di gas naturale nell'Unione stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari e pertanto non sono da riportare all'ACER ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), punto ii) degli Implementing Acts.

Le cessioni di capacità di trasporto rientrano tra i contratti che gli operatori di mercato devono riportare all'ACER ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), punto ii) degli Implementing Acts nel caso in cui l'accordo di cessione sia perfezionato attraverso una transazione economica tra i due operatori di mercato controparti della cessione stessa.

G3 [inserita il 24 marzo 2016] D. Le operazioni concluse nelle sessioni di aggiustamento di cui alla delibera dell'Autorità 31 maggio 2012, n. 229/2012/R/gas devono essere riportate all'ACER?

R. Le operazioni concluse nelle sessioni di aggiustamento di cui alla delibera n. 229/2012/R/gas rientrano nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas naturale e, pertanto, devono essere riportate solo su richiesta motivata dell' ACER, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), degli Implementing Acts.